# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — DOMENICA 22 OTTOBRE — NUM. 249





## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE



# PARTE UFFICIALE

Ieri (21), alle ore 7 antimeridiane, nel palazzo della Ambasciata d'Inghilterra, dopo breve malattia, improvvisamente aggravatasi, mancava ai vivi Sua Eccellenza l'Onorevolissimo Hussey Crespigny, barone Vivian, Pari di Gran Bretagna e d'Irlanda, Gran Croce dell'Ordine di San Michele e di San Giorgio, Commendatore dell'Ordine del Bagno, membro del Consiglio privato di Sua Maestà, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà Britannica presso Sua Maestà il Re.

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero 575 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I.**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto l'art. 14 della legge 5 luglio 1882 numero 874 (serie 3ª);

Veduta la legge 15 giugno 1893 n. 294;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per il personale del Real Corpo del Genio civile, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici.

Art. 2.

Le disposizioni del regolamento, approvato col R. decreto 18 luglio 1889 n. 6328 serie 3ª, cesseranno di aver vigore nel tempo e nei modi determinati dall'art. 89 del regolamento come sopra approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 settembre 1893.

**UMBERTO.**

GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

*REGOLAMENTO per il personale del R. Corpo del Genio civile e per l'assunzione in servizio degli impiegati temporanei negli uffici del Genio civile.*

TITOLO I.

**Comitato del personale**

—

CAPO I.

*Attribuzioni del Comitato del personale.*

Art. 1.

Il Comitato del personale del Genio civile esprime il suo voto consultivo:

*a*) sulle promozioni per merito e per anzianità nel personale superiore, subalterno e di ordine;

*b*) sulle mancanze commesse da Ufficiali del Genio civile e sulla applicazione delle relative pene disciplinari nei casi previsti dall'articolo 77 del Regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1893;

*c*) sul ruolo d'anzianità del personale del Genio civile prima dell'annuale sua pubblicazione;

*d*) su qualunque altra questione relativa al personale del Corpo, che venga dal Ministro o dal Sotto-Segretario di Stato sottoposta al suo esame.

Art. 2.

In assenza del Ministro presiede il Comitato il Sotto-Segretario di Stato, ed in sua mancanza il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o il Presidente di Sezione più anziano.

Art. 3.

È segretario del Comitato il capo della Divisione che tratta gli affari del personale del Genio civile.

Art. 4.

Il Ministro dispone quando sopra un affare debba essere sentito il Comitato del personale e nomina il relatore, scegliendolo fra gli Ispettori del Genio civile, che fanno parte del Comitato. Può esser nominata fra gli Ispettori, membri del Comitato stesso, una Commissione di più membri per riferire sopra un determinato affare o sulla lista delle promozioni.

Salvo nei casi d'urgenza, il capo del personale partecipa tale disposizione e la nomina al relatore od ai membri della Commissione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza del Comitato.

Art. 5.

Il relatore o la Commissione presentano al Comitato una relazione con proposte motivate sull'argomento deferito al loro esame.

CAPO II.

*Norme per le adunanze del Comitato.*

Art. 6.

Il Comitato de personale del Genio civile si riunisce normalmente nel primo giovedì di ogni trimestre, e straordinariamente quando sia convocato dal Ministro.

Salvo nei casi di urgenza, gli inviti per la riunione del Comitato debbono essere fatti almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e specificare gli oggetti da trattarsi.

Quando l'ordine del giorno non possa venire esaurito in una sola adunanza, il Presidente stabilisce i giorni e le ore delle sedute successive.

Art. 7.

Il Presidente stabilisce quali degli affari iscritti nell'ordine del giorno debbano essere trattati in precedenza, apre e dirige la discussione, concede la parola, riassume infine la questione e promuove sulle varie proposte il voto del Comitato.

Art. 8.

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono, non compreso il Ministro.

Art. 9.

Per l'approvazione delle proposte di nomine e promozioni è necessaria la maggioranza assoluta dei membri che prendono parte alla votazione.

Nel caso che in una votazione non siasi raggiunta la maggioranza assoluta su tutti i nomi, si procede ad una votazione di ballottaggio per i posti che rimangono da conferire fra coloro che hanno riportato maggior numero di voti.

A parità di voti avrà la preferenza il più anziano di grado o di classe, salvi i titoli di cui all'articolo 77.

Art. 10.

Le votazioni relative a persone sono fatte sempre a scrutinio segreto, cioè mediante schede scritte con *si* o *no*, oppure con indicazione di nomi, quando si tratta di nomine, promozioni, punizioni; con palle bianche e nere per ogni altra proposta.

Il bianco approva, il nero respinge.

In caso di parità di voti, la proposta è respinta.

Art. 11.

Nel redigere i verbali delle adunanze del Comitato, il Segretario si astiene dall'inserirvi ciò che è relativo a giudizi od apprezzamenti intorno alle persone, e vi inscrive soltato le prese deliberazioni, mentre per gli altri argomenti espone in riassunto le opinioni e le ragioni espresse da ciascuno dei membri.

Art. 12.

Il verbale di ogni adunanza sarà letto all'aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13.

Degli affari che sono trattati dal Comitato viene tenuto a cura del Segretario un registro speciale di protocollo che contenga un riassunto sommario di ogni affare, la data dell'adunanza in cui è stato esaminato ad un cenno della risoluzione presa.

Art. 14.

È vietato di lasciar leggere le deliberazioni del Comitato e di rilasciarne copia ad alcuno, senza il consenso dato per iscritto dal Ministro.

TITOLO II.

**Delle ammissioni nel Real Corpo del Genio civile.**

CAPO I.

*Nomina degli Ingegneri-Allievi.*

Art. 15.

Per la nomina ai posti d'Ingegnere-Allievo nel Real Corpo del Genio civile, viene pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici un avviso di concorso, in cui sono indicati: il numero dei posti da conferirsi, il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso, ed il giorno in cui incominceranno gli esami.

Nell'avviso stesso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, viene dichiarato quanti dei nuovi Ingegneri-Allievi saranno destinati a perfezionarsi nell'architettura o in altri rami speciali nelle Scuole superiori italiane, o saranno mandati all'estero per farvi studi pratici di perfezionamento, e quali lingue straniere debbano conoscere coloro che aspirano ad essere prescelti per tali studi

Fra la pubblicazione del concorso e l'apertura degli esami dovrà decorrere un termine non minore di due mesi.

Art. 16.

Chiunque intenda concorrere ai posti d'Ingegnere-Allievo, deve, entro il termine stabilito, presentarne domanda in carta da bollo al Ministero dei Lavori Pubblici, unendovi i documenti qui appresso indicati:

*a*) la prova di essere cittadino italiano e di non aver compiuto alla data dell'avviso di concorso, l'età stabilita dalla legge;

*b*) i certificati di moralità e di penalità di data non anteriore di due mesi al giorno in cui scade il termine per la presentazione delle domande, rilasciati rispettivamente dal Sindaco del Comune nel quale il concorrente risiede e dal Tribunale civile e correzionale da cui dipende il luogo di nascita;

*c*) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

*d*) il certificato medico legalizzato di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità;

e) il diploma d'Ingegnere rilasciato da una Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri, o da un Istituto tecnico superiore del Regno;

f) gli attestati speciali degli esami sostenuti presso le Università o presso le Scuole od Istituti sopra indicati; le prove degli studi diversi compiuti, e dei lavori già eseguiti;

g) un breve cenno della pratica fatta, dei progetti studiati, delle lingue straniere che si conoscono, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna, per far conoscere le sue speciali attitudini.

Gli Ingegneri che aspirano ad essere destinati a studi di perfezionamento, devono dichiararlo nella loro domanda, indicandovi i rami speciali, i luoghi e gli stabilimenti, sì in Italia che all'estero, nei quali essi preferirebbero compiere quegli studi pratici.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare chiaramente nome, cognome, paternità, luogo di nascita, nonchè il proprio domicilio per le comunicazioni che ad essi occorra di fare.

Art. 17.

Spirato il termine stabilito, il Ministero verifica se tutti gli aspiranti abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte nel precedente articolo, ed esclude dal concorso coloro che evidentemente sono sforniti di alcuno dei requisiti voluti, o di cui le domande non siano regolari.

Nei casi dubbi esso provvede dopo udito il parere della Commissione esaminatrice.

Le risoluzioni del Ministero sulle domande di ammissione agli esami sono partecipate agli aspiranti per mezzo della Prefettura della provincia nella quale hanno eletto il loro domicilio.

Art. 18.

L'esame è scritto ed orale ed ha luogo presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Ciascun candidato è isolato dagli altri.

Le materie sulle quali si può svolgere l'esame sono le seguenti:

1° *Strade ordinarie.*

Tracciamento, redazione di progetti e costruzione di strade nazionali, provinciali e comunali - Manutenzioni, rettificazioni e ricostruzioni relative.

2° *Strade ferrate.*

Tracciamento, redazione dei progetti e costruzione del piano stradale, delle gallerie e delle stazioni - Armamento - Materiale fisso e mobile - Parte tecnica dell'esercizio - Manutenzione.

3° *Ponti.*

Redazione di progetti per ponti in legname, in muratura ed in ferro per strade ordinarie e ferrovie, resistenze statiche e dinamiche, fondazione ed esecuzione dei predetti manufatti.

4° *Opere idrauliche.*

Lavori fluviali, canali d'irrigazione, di navigazione ed industriali - Correzione e sistemazione dei torrenti e dei bacini montani - Derivazione e distribuzione di acque potabili - Canalizzazione delle città - Bonifiche - Opere marittime - Fari.

Redazione dei progetti, misure idrauliche, rilievi e calcoli, esecuzione delle opere.

5° *Architettura.*

Costruzioni civili e rurali, riscaldamento ed illuminazione degli edifizi - Redazione dei progetti, calcoli statistici, esecuzione delle opere - Diversi stili di architettura.

6° *Fisica tecnica.*

Nozioni fondamentali sul calore e sulla combustione; forni, illuminazione a gas - Nozioni di elettro-tecnica; telegrafi, telefoni, luce elettrica.

7° *Macchine.*

Nozioni fondamentali sulle macchine a vapore, e sulle diverse macchine che si usano nella costruzione delle opere architettoniche, stradali, ferroviarie ed idrauliche, terrestri e marittime; avvertenze sull'uso di tali macchine.

8° *Leggi* sul servizio delle opere pubbliche

9° *Lingua francese ed un'altra lingua estera,* a scelta fra la tedesca e l'inglese.

Art. 19.

Per ciascun concorso la Commissione esaminatrice viene nominata dal Ministro dei Lavori Pubblici, ed è composta di tre Ispettori del Genio civile e di due Professori di costruzione scelti alternativamente fra le varie Scuole d'applicazione per gli Ingegneri od Istituti tecnici superiori.

L'Ispettore del Genio civile di classe più elevata, ed a parità di classe, l'Ispettore più anziano ne è il Presidente.

La Commissione ha per Segretario un Ingegnere del Genio civile, nominato dal Ministro.

La scelta e la redazione dei temi vengono fatte dalla Commissione il giorno innanzi a quello in cui debbono aver principio gli esami.

Art. 20.

L'esame sulle materie tecniche indicate nell'articolo 18 consiste nell'esecuzione di due progetti sui temi dati dalla Commissione, i quali saranno principalmente d'indole pratica.

Per la redazione completa di ciascun progetto sono assegnati due giorni: nel primo i concorrenti devono risolvere il proposto tema e consegnare la risoluzione con schizzi quotati dai relativi disegni; nel secondo giorno essi eseguiscono i disegni regolari dell'opera, in conformità alla relazione e agli schizzi presentati nel giorno antecedente e che vengono loro restituiti a tale effetto.

L'esame di lingua francese consiste nella composizione di una relazione tecnica o di una descrizione di lavori in francese.

L'esame di lingua tedesca o inglese consiste nella traduzione in italiano di un brano riguardante materie tecniche.

Art. 21.

I temi tecnici preparati dalla Commissione sono in numero di quattro.

Uno di essi, estratto a sorte, deve essere svolto nei primi due giorni da tutti i concorrenti.

Nel terzo giorno ciascun concorrente svolge uno dei rimanenti tre temi a sua scelta.

Ciascuno dei temi può riferirsi a parecchie delle materie indicate nell'articolo 18,

Art. 22.

All'aprirsi della prima seduta, la Commissione, in presenza dei candidati, procede all'estrazione a sorte del tema da risolversi da tutti.

Al principio della terza seduta, essa fa conoscere ai candidati gli altri tre temi, fra i quali ciascun di essi deve, nel termine di un'ora dichiarare quale abbia scelto

Nel quinto giorno sarà dettato il tema di francese, obbligatorio per tutti. Nel sesto giorno saranno dettati i temi di tedesco ed inglese.

Art. 23.

La Commissione stabilisce il numero di ore di ciascuna seduta e per la risoluzione di ambedue i temi può concedere soltanto l'uso delle tavole, dei formulari e delle raccolte di leggi e di regolamenti.

Essa determina poi quelle particolari discipline che reputa opportune per la regolarità e sincerità delle prove scritte.

Il concorrente che contravvenga a queste, o altre norme prescritte per gli esami, è immediatamente dalla Commissione escluso dal concorso.

La Commissione ha pure facoltà discrezionale per risolvere i dubbi che possono nascere durante il tempo in cui si compiono gli esami, circa il procedimento degli esami e l'osservanza delle norme e disposizioni contenute in questo regolamento, salvo, nei casi gravi, a rimettersene alla decisione del Ministro.

Art. 24.

I concorrenti non firmano i loro scritti, ma ciascuno appone in testa della prima pagina o sul disegno un motto da lui scelto.

Il motto stesso viene, nel primo giorno, trascritto sopra una busta chiusa e suggellata, dentro la quale sono scritti il nome e cognome del candidato, e che da lui viene consegnata alla Commissione.

Al termine di ciascuna seduta quelli fra i componenti la Commissione che assistono agli esami ritirano gli scritti e i disegni da cia

scun candidato e li chiudono dentro una busta che suggellano, vi indicano esternamente la materia del tema, il giorno e l'ora della consegna, e vi appongono la loro firma.

Art. 25.

Terminate le prove in iscritto la Commissione procede all'esame delle medesime, e per ciascuno dei due lavori tecnici ognuno dei componenti la Commissione esprime il proprio giudizio con un numero di punti, di cui il massimo è venti.

Per gli esami di lingua francese e per quello di tedesco o di inglese, ogni commissario dispone di 10 punti per esame.

Art. 26.

I candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato l'idoneità saranno ammessi ad una conferenza intorno ai progetti da essi presentati, sulle materie affini e sulle leggi riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Per dar giudizio sugli esami orali ogni componente la Commissione dispone di venti punti.

Art. 27.

Compiute le prove, assegnati i punti ed aperte le schede contenenti i nomi degli ammessi alla conferenza orale, la Commissione, in base ai documenti allegati alla domanda di cui all'articolo 16 può disporre di altri venti punti in complesso per tener conto del merito del candidato quale risulta dagli esami speciali sostenuti presso le Scuole d'applicazione o gl' Istituti tecnici superiori, dai documenti di altri studi compiuti, di lavori eseguiti e della pratica fatta nelle opere pubbliche.

Il candidato per essere dichiarato idoneo deve aver riportato almeno settanta punti in ciascuna delle prove tecniche e venticinque per ciascun esame di lingua.

I candidati che avessero riportato almeno 180 punti cumulativamente nelle due prove tecniche in iscritto e non riportassero l' idoneità in uno dei due esami di lingua, potranno essere nominati Ingegneri-Allievi se compresi nel numero dei posti disponibili, a condizione di ripresentarsi dopo uno o due anni, a loro richiesta, per un esame di riparazione sulla lingua in cui fossero rimasti deficienti. Non superando questo esame di riparazione essi non potranno essere promossi per merito ad Ingegnere di 3ª classe, ma soltanto concorreranno alle promozioni per anzianità.

Art. 28.

I candidati vengono dalla Commissione classificati per merito, secondo il numero complessivo dei punti ottenuti.

A parità di voti spetta la precedenza a chi abbia prestato servizio allo Stato in uffici civili o militari, od in difetto, al maggiore d'età.

Art. 29.

La Commissione nel presentare al Ministro la relazione dell'incarico da essa compiuto, indica quali attitudini più spiccate abbia riconosciute nei candidati riusciti nel concorso, e propone a quali rami di servizio possano essere preferibilmente applicati.

Art. 30.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, avuta la relazione della Commissione esaminatrice, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei candidati riconosciuti idonei, procede, secondo il risultato degli esami, alla nomina ad Ingegnere-Allievo di coloro che vinsero il concorso, e rilascia a tutti gli idonei il certificato dell'esito degli esami.

Art. 31.

Agli effetti dell'art. 33 della legge 5 luglio 1882 n. 874, s'intende presentatosi al concorso quel candidato che abbia anche solo assistito alla lettura del primo tema d'esame.

CAPO II.

*Ingegneri-Allievi – Posti di perfezionamento negli studi.*

Art. 32.

Per ottenere uno dei posti di perfezionamento all'estero il candidato deve:

1° aver ottenuto un posto di Ingegnere-Allievo, riportando nel l'esame almeno i quattro quinti dei punti (336 sopra 420);

2° aver provato, nell'esame di cui all'articolo 20, ed in una speciale conferenza a voce, di saper parlare e scrivere correttamente in quella delle lingue straniere indicate nell'avviso di concorso, che ha dichiarato di conoscere a preferenza.

Art. 33.

Per l'esame su ciascuna lingua il Ministero sostituisce nella Commissione, di cui all'articolo 19, ai membri che non conoscessero le lingue sulle quali i candidati devono essere esaminati, altrettante persone scelte tra i conoscitori della lingue stesse.

Ciascun componente la Sotto-Commissione dispone di dieci punti nel giudicare di ciascuna delle due parti (orale e scritta) dell'esame.

Per l' idoneità si richiedono i tre quarti dei punti.

Art. 34.

La scelta viene fatta dalla Commissione secondo le norme stabilite nell'art. 28, tenendo però conto dell'esito dell'esame prescritto dall'art. 32. Essa propone inoltre al Ministero i rami speciali d'ingegneria cui dovrà particolarmente dedicarsi ciascuno degli Allievi prescelti, i luoghi e gli stabilimenti presso i quali avrà da recarsi.

L'Ingegnere-Allievo non sarà mandato all'estero se non dopo un anno di servizio in Italia, in uffici dove predominano le opere affini a quelle a cui dovrà rivolgere i propri studi.

Art. 35.

Sopra ciascuno dei punti del programma o secondo i casi sopra ciascuno dei lavori o gruppi di lavori visitati, l'Ingegnere-Allievo deve mandare al Ministero relazioni particolareggiate sugli studi fatti e sui lavori, della cui esecuzione avrà preso cognizione. Il Ministero fa giudicare da una Commissione se le relazioni meritino d'essere pubblicate.

Sul rapporto della Commissione, ed avuto riguardo altresì alle eventuali attestazioni, che l'Ingegnere-Allievo ha riportato dalle persone poste a capo degli Stabilimenti, delle Scuole o degli Uffici da lui frequentati, il Ministero può assegnargli un posto di perfezionamento per un secondo anno.

Art. 36.

Il tempo passato all'estero per cotesti studi di perfezionamento viene computato come servizio governativo, e quindi l' Ingegnere-Allievo concorrerà alle promozioni e conserverà il diritto a quant'altro può competergli come se prestasse servizio attivo in Italia.

All' Ingegnere-Allievo destinato all'estero vengono accordati oltre lo stipendio, un assegno mensile ed un'indennità di viaggio da determinarsi volta per volta mediante decreto ministeriale.

Art. 37.

Per conseguire uno dei posti di perfezionamento per l'architettura, il candidato, oltre al posto d' Ingegnere-Allievo, deve:

1° aver ottenuto, negli esami dati presso la Scuola d'applicazione o presso l' Istituto tecnico superiore dal quale proviene, almeno quattro quinti dei punti nel disegno di ornato e di architettura;

2° subire un esame speciale di architettura consistente nella compilazione di un progetto estemporaneo.

I posti di perfezionamento per studi speciali nelle Scuole superiori in Italia, saranno di preferenza accordati ai primi nella lista di merito, i quali non abbiano ottenuto posti all'estero.

Art. 38.

Per l'esame speciale di architettura il Ministero nella Commissione, di cui all'articolo 19 sostituisce ai professori due architetti scelti fra i più segnalati per opere d' importanza o per meriti riconosciuti.

Per la compilazione del progetto estemporaneo sono assegnati due giorni. Ciascun componente la Commissione dispone di venti punti per giudicare sul merito dell'esame, e per aver l'idoneità conviene che il candidato abbia conseguito i tre quarti dei punti.

Art. 39.

Tenuto conto dell'esito dell'esame, la Commissione propone al Ministero il candidato od i candidati prescelti per gli studi di perfezionamento, indicando gli Istituti superiori o le Accademie del Regno presso i quali dovranno compiere i loro studi.

Art. 40.

Il posto di perfezionamento nell'architettura o in altri rami speciali ha la durata di un anno, al termine del quale l'Ingegnere-Allievo deve presentare al Ministero un progetto completo da lui redatto.

Il Ministero fa esaminare tale progetto da una Commissione, e sul parere della medesima potrà prorogare il termine del perfezionamento di un altro anno, qualora sieno riconosciuti nell'Ingegnere-Allievo meriti sigolari.

Art. 41.

Il tempo durante il quale l'Ingegnere-Allievo compie gli studi di perfezionamento in Italia viene computato come servizio governativo e però esso Ingegnere-Allievo concorrerà alle promozioni e conserverà il diritto a quant'altro può competergli come se prestasse servizio attivo.

CAPO III.

*Nomina degli Aiutanti-Allievi.*

Art. 42.

Per la nomina ai posti di Aiutante-Allievo nel Corpo Reale del Genio civile, viene pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici un avviso di concorso, in cui sono indicati il numero dei posti da conferirsi, il tempo utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso, le città sedi di Uffici superiori compartimentali del Genio civile nelle quali si terranno gli esami ed i giorni in cui avranno incominciamento.

L'avviso stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Fra la pubblicazione del concorso e l'apertura degli esami dovrà decorrere un termine non minore di due mesi.

Art. 43.

Chiunque intenda concorrere ai posti di Aiutante-Allievo deve, entro il termine stabilito, farne pervenire domanda in carta da bollo al Ministero dei Lavori Pubblici, unendo alla medesima i documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, dell'art. 16, ed i seguenti:

*e)* la patente di perito agrimensore o di architetto o la licenza della sezione fisico-matematica rilasciata da un Istituto tecnico o di belle arti;

*f)* gli attestati speciali degli esami sostenuti sia negli Istituti tecnici, sia in altre Scuole superiori; le prove degli studi diversi compiuti e dei lavori già eseguiti;

*g)* un breve cenno della pratica fatta nella compilazione di progetti e nella esecuzione di lavori, con ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini.

Oltre i predetti documenti possono essere presentati dei disegni di costruzioni, purchè sieno firmati dai professori e vidimati dal Direttore dell'Istituto dal quale è uscito il concorrente.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno indicare chiaramente nome e cognome, paternità, luogo di nascita nonchè il proprio domicilio per le comunicazioni che occorra di fare ad essi. Dovrà pure essere dichiarato in quale delle città indicate nell'avviso di concorso egli intenda sostenere le prove scritte d'esame.

Art. 44.

Spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande, il Ministero ne verifica la regolarità e provvede su di esse a termini dell'art. 17.

Art. 45.

L'esame è scritto ed orale. Le prove dell'esame hanno luogo presso gli Uffici superiori compartimentali designati nell'avviso di concorso.

L'esame orale ha luogo presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 46.

Per gli esami sono assegnati tre giorni, due per le prove scritte, uno per la prova orale.

In ciascun giorno delle preve scritte si svolgono due temi entro dieci ore.

Art. 47.

Le materie sulle quali si possono svolgere gli esami sono le seguenti:

1° Componimento in lingua italiana e traduzione dal francese;

2° Aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita – Geometria elementare piana e solida – Trigonometria rettilinea – Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3° Disegno lineare, topografico ed architettonico;

4° Rilevamento dei piani a mezzo dello squadro agrimensorio, della bussola e della tavoletta pretoriana – Uso della stadia – Piani a curve orizzontali e quotati – Rilavamento delle sezioni trasversali – Livellazione col livello a sifone e a bolla d'aria;

5° Tenute delle memorie di campagna e tracciamenti di esecuzione;

6° Nozioni sulla pratica delle costruzioni in generale e sulle qualità dei materiali, sulla costruzione e conservazione degli argini in terra, sulla manutenzione delle strade, sulle costruzioni ferroviarie, sull'armamento, e sul materiale fisso e mobile delle vie ferrate;

7° Leggi sul servizio delle opere pubbliche.

Art. 48.

Per ciascun concorso la Commissione centrale esaminatrice viene nominata dal Ministro dei Lavori Pubblici, ed è composta di un Presidente scelto fra gl'Ispettori del Genio civile e di quattro membri, due dei quali scelti fra gl'Ingegneri-Capi del Genio civile, e due fra i Professori d'Istituto tecnico.

La Commissione ha per Segretario un Ingegnere del Genio civile nominato dal Ministro. Essa viene convocata dal suo Presidente per la scelta e redazione dei temi almeno otto giorni avanti il principio degli esami.

I quattro temi scelti dalla Commissione sono chiusi entro due buste suggellate, e dal Ministero trasmessi in un piego agli Ispettori compartimentali presso i quali devono aver luogo le prove scritte.

Sulle buste è indicato il giorno e l'ora in cui devono essere aperte.

Art. 49.

Le prove scritte avranno luogo in una sala assegnata dall'Ispettore compartimentale sotto la sorveglianza di un impiegato amministrativo e di un Ingegnere del Genio civile addetti al Compartimento. L'Ispettore del Compartimento ha l'alta sorveglianza sull'andamento dell'esame, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo allo esame stesso.

In ciascun giorno detti funzionari ed alla presenza dei candidat aprono la busta contenente le tesi da trattarsi in quel giorno, senza romperne i sigilli, e le dettano agli aspiranti, i quali devono compierne la soluzione entro il termine prescritto, senza avere comunicazione alcuna tra loro o con persone estranee.

Art. 50.

Il candidato non sottoscrive i propri lavori, ma appone in testa della prima pagina o sul disegno un motto da lui scelto.

Questo motto viene ripetuto sopra una busta chiusa e suggellata, consegnarsi nel primo giorno, dentro la quale sono scritti il nome e cognome del candidato.

Le schede così raccolte sono chiuse in un piego e trasmesse al Ministero, da che le comunica alla Commissione esaminatrice.

Art. 51.

Gli incaricati della sorveglianza degli esami ritirano, nel termine prescritto, i lavori compiuti da ogni candidato. Ogni lavoro viene chiuso in busta suggellata, sulla quale si nota la materia del tema, il giorno e l'ora della consegna, con la firma di chi la riceve.

Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame l'Ingegnere del Genio civile redige processo verbale sottoscritto da lui e dall'impiegato amministrativo, col visto dell'Ispettore compartimentale.

Art. 52.

Le buste contenenti i lavori dei candidati vengono immediatamente chiuse in un pacco sigillato ed a cura degli Ispettori compartimentali, inviate al Ministero dei Lavori Pubblici, insieme alle schede originali dei temi proposti ed alle rispettive buste.

Il Ministero, a sua volta, trasmette gli atti alla Commissione esaminatrice, la quale verifica, sulla scorta dei verbali, la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun candidato.

Art. 53.

Per esprimere il giudizio sopra ogni singolo lavoro, ciascun componente della Commissione dispone di dieci punti.

Il candidato per essere ammesso alla prova orale deve aver riportato l'idoneità in ogni tema trattato nell'esame scritto.

Art. 54.

Aperto dalla Commissione le buste che racchiudono il nome e cognome dei candidati riusciti idonei nelle prove scritte, questi sono invitati all'esame orale dal Ministero, a mezzo degli Ispettori compartimentali, per giorno ed ora determinati.

Art. 55.

Nei giorni e nelle ore indicati, la Commissione tiene, separatamente con ciascuno dei candidati, una conferenza intorno ai lavori da lui fatti nelle prove scritte, intorno alle materie affini, e si accerta della sua conoscenza delle leggi sul servizio delle opere pubbliche.

Il giudizio sull'esito dell'esame orale è espresso con una votazione eguale a quella fatta per le prove scritte.

La Commissione dispone inoltre di altri dieci punti in complesso per tener conto del merito del candidato quale risulta dai titoli prodotti, dagli esami speciali sostenuti, dai documenti di altri studi compiuti, di lavori eseguiti e della pratica fatta nelle opere pubbliche.

Art. 56.

Per essere dichiarati idonei i candidati devono riportare non meno di trenta punti in ciascuna delle prove d'esame.

Art. 57.

A questi esami sono applicabili le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del presente Regolamento.

CAPO IV.

*Ammissione degli Ufficiali d'ordine.*

Art. 58.

Per l'ammissione ai posti di Ufficiale d'ordine nel Genio civile, viene pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici un avviso di concorso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nel quale avviso sono indicati il numero dei posti da conferirsi, il tempo utile per la presentazione al Ministero delle domande e dei documenti che vi debbono essere allegati, le città in cui si terranno gli esami ed i giorni in cui avranno principio.

Tali documenti sono quelli indicati alle lettere *b*, *c*, *d* dell'art. 16 del presente Regolamento. Vi dovrà essere aggiunto l'attestato della licenza ginnasiale o di Scuola tecnica, e la prova di essere cittadino dello Stato e di non avere oltrepassato, alla data dell'avviso di concorso, il 25° anno d'età, salvo rispetto a coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata di aumentare questo limite d'età di tanti anni quanti ne avranno passati sotto le bandiere.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare il proprio domicilio per le comunicazioni di cui all'articolo 17, ed in quale delle città indicate nello avviso di concorso intenda sostenere gli esami scritti.

I suddetti documenti con le rispettive istanze, sono, a mezzo della Prefettura della provincia nella quale risiede ciascun candidato, indirizzati al Ministero dei Lavori Pubblici.

Tra la pubblicazione dell'avviso di concorso e l'apertura degli esami dovrà decorrere un termine non minore di un mese.

Art. 59.

Gli esami sono scritti ed orali: durano tre giorni e consistono nella trattazione di due temi scritti per ciascuno dei due primi giorni ed in un esperimento orale per il terzo.

Pei temi scritti i candidati hanno otto ore disponibili; l'esperimento orale dura mezz'ora.

Le prove degli esami scritti hanno luogo presso gli Uffici superiori compartimentali che saranno stati designati nell'avviso di concorso; gli esami orali hanno luogo presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 60.

Gli esami scritti ed orali sono dati sopra le materie seguenti:

*a*) Saggio di composizione italiana;

*b*) Saggio di calligrafia;

*c*) Aritmetica elementare;

*d*) Nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno, e specialmente sull'ordinamento dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici.

Sono argomento dell'esame orale, oltre le materie di cui alle lettere *c*) e *d*), anche le seguenti:

*e*) Elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno Italico (1805) fino ai giorni nostri;

*f*) Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente d'Italia;

*g*) Principii fondamentali sull'ordinamento dei poteri dello Stato.

Art. 61.

Per ciascun corso la Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro dei Lavori Pubblici. Essa tiene le sue adunanze nel Ministero dei Lavori Pubblici e si compone di un Capo Divisione, Presidente, di un Capo sezione dello stesso Ministero, di due Ingegneri del Genio civile e di un Professore di Ginnasio o di Scuola tecnica. Uno dei membri è incaricato delle funzioni di segretario.

La Commissione viene convocata dal suo Presidente per la scelta e redazione dei temi almeno otto giorni avanti il principio degli esami. I quattro temi sono chiusi e suggellati entro due buste che dal Ministero sono trasmesse, in un piego, agli Ispettori compartimentali presso i quali devono aver luogo agli esami, indicando sulle buste medesime il giorno e l'ora in cui dovranno essere aperte.

Art. 62.

Alle prove degli esami scritti che hanno luogo presso gli Uffici superiori compartimentali designati nell'avviso di concorso sono applicabili le disposizioni degli articoli 49, 50, 51 e 52 del presente Regolamento.

Art. 63.

Per dare giudizio sopra ogni singola prova di esame scritto, ogni componente la Commissione dispone di dieci punti.

Il candidato per essere ammesso alla prova orale deve aver riportato l'idoneità negli esami scritti.

Art. 64.

Aperte dalla Commissione le buste che racchiudono il nome e cognome dei candidati riusciti idonei nelle prove scritte, questi sono invitati all'esame orale dal Ministero a mezzo delle Prefetture, per giorno ed ora determinati.

Il giudizio sull'esito dell'esame orale è espresso con una votazione eguale a quella fatta per le prove scritte.

La Commissione dispone inoltre di dieci punti in complesso per tener conto dei servizi militari e civili, degli studi speciali e degli altri titoli di merito di ciascun candidato.

Art. 65.

Per essere dichiarati idonei i candidati devono aver conseguito non meno di trenta punti in ciascuna delle prove d'esame.

Art. 66.

La Commissione classifica gli idonei secondo l'ordine dei punti ottenuti, e presenta al Ministro una relazione sull'incarico da essa compiuto.

Il Ministro, avuta la relazione, provvede ai termini dell'art. 30 del presente Regolamento.

CAPO V.

*Inservienti del Genio civile.*

Art. 67.

Salvo i diritti spettanti ai Sott'ufficiali dell'esercito per effetto della legge 8 luglio 1883 n. 1470, gl'inservienti del Genio civile sono scelti a preferenza nelle seguenti categorie:

*a*) fra i cantonieri, i guardiani idraulici, ed i subalterni dei porti e fari che abbiano tre anni di buon servizio;

*b*) fra coloro che abbiano servito nell'esercito almeno per otto anni.

Non può essere nominato inserviente chi abbia superato l'età di 40 anni, e non sappia leggere e scrivere correntemente.

TITOLO III.

**Degli impiegati avventizi e discipline per il loro servizio**

—

*Nomina degli Aiuti provvisori e degli Assistenti avventizi o giornalieri.*

Art. 68.

Occorrendo ad un Ufficio del Genio civile qualche Assistente giornaliero sui lavori, o qualche Aiuto provvisorio in Ufficio, giusta quanto

dispone la legge 5 luglio 1882 all'articolo 30, sarà fatta dagli Uffici stessi la relativa proposta al Ministero.

Gli Uffici non indicheranno che il numero, la qualifica e lo scop dell'assunzione di questo personale avventizio, nonchè il tempo pe quale si presume possa occorrere l'opera di esso.

Tale proposta sarà spedita al Ministero per mezzo dell'Ispettore del Compartimento, il quale darà il suo parere nel trasmetterla.

La proposta dovrà essere fatta ugualmente anche nei casi in cui l'assunzione di un determinato numero di assistenti avventizi possa essere stata approvata implicitamente coll'approvazione dei progetti.

Art. 69.

Il Ministero dei Lavori Pubblici farà noto all'Ufficio se la proposta è o non accettata e in caso di accettazione, determinerà, per gli impiegati avventizi, il numero loro, e il limite di tempo pel quale potranno essere mantenuti, il loro assegnamento, autorizzando l'Ispettore compartimentale a emettere i mandati mensili pel relativo pagamento.

Art. 70.

La scelta di questo personale avventizio sarà fatta dagli Ingegneri capi.

Sarà in facoltà dell'Ingegnere capo di licenziarli, o sostituirli con altri quando a suo giudizio cessi il bisogno dell'opera loro o si rendano immeritevoli di essere conservati in servizio.

Art. 71.

Gli Ingegneri capi sono i soli responsabili di questo personale avventizio, che debbono scegliere fra coloro che per età, idoneità e moralità sono più meritevoli di essere prescelti.

Art. 72.

Per tutta la durata del servizio, il personale temporaneo è soggetto alle disposizioni del Regolamento stabilito per gli Uffici del Genio civile.

Se le esigenze del servizio lo consentano può fruire ogni anno d'una licenza di giorni quindici al massimo; al di là di questo limite perde il diritto allo stipendio.

Art. 73.

L'ammontare dell'assegno mensile degli Aiuti provvisori non potrà mai eccedere quello dello stipendio mensile spettante ad un Ingegnere Allievo del Genio civile o ad un Aiutante di 3ª classe, a seconda del posto che sarà da essi occupato a termine del 2° comma dell'art. 30 della legge 5 luglio 1882 n. 874.

Essi potranno però essere provvisti di un'indennità mensile variabile dalle lire 40 alle lire 90, secondo l'importanza e l'estensione del lavoro, quale compenso di ogni spesa che debba dai medesimi essere sostenuta per recarsi e trattenersi temporaneamente per ragioni di servizio fuori della loro ordinaria residenza.

Art. 74.

L'assegno giornaliero degli Assistenti avventizi potrà variare dalle lire 3 alle lire 5.

Per servizi specialmente difficili e di grande responsabilità, o pericolosi o in località eccezionalmente isolate o di malaria, potrà estendersi tale assegno fino al limite massimo di lire 8, sotto la responsabilità dell'Ingegnere capo che propone la misura della mercede giornaliera per ciascun caso.

Potrà pure provvedersi ad un supplemento di mercede per ogni ora di servizio effettivo fatto di notte oppure entro cassoni ad aria compressa o in condizioni eccezionalmente gravose. Tale supplemento potrà variare da 1|20 a 1|10 della mercede giornaliera e sarà liquidato mensilmente dall'Ingegnere che ha la immediata responsabilità del lavoro.

TITOLO IV.

**Norme sulle promozioni per anzianità e per merito.**

Art. 75.

Ogni anno saranno compilati gli specchi caratteristici di tutto il personale del Genio civile, secondo i moduli stabiliti dal Ministero.

Il Capo d'ufficio dovrà dare in modo chiaro ed esplicito il suo giudizio sulle qualità fisiche e morali, sulla capacità, sulle special attitudini di ciascuno degli Ufficiali da esso dipendenti, e particolarmente dovrà dichiarare se sia meritevole di promozione per merito o per anzianità.

Gli specchi caratteristici sono, entro la prima quindicina di ottobre di ciascun anno, trasmessi agli Ispettori di Compartimento acciò vi aggiungano le proprie osservazioni a norma dell'art. 9 del Regolamento sul servizio del Genio civile, e li trasmettano al Ministero non più tardi del 15 novembre assieme a quelli del personale dell'Ufficio superiore compartimentale.

L'Ispettore compartimentale darà pure le informazioni sul personale che presta servizio presso altre Amministrazioni entro la circoscrizione del Compartimento.

Art. 76.

Occorrendo far promozioni per colmare le vacanze del ruolo, il Ministro comunica gli specchi caratteristici al Comitato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, o ad una Commissione nominata come all'articolo 4. Il Comitato o la Commissione, secondo i casi, forma una lista degli Ufficiali promovibili per merito in ciascun grado e classe, tenuti presenti gli articoli 67 e 72 del Regolamento sul servizio del Genio civile.

Quando la lista venga presentata da una Commissione, dovrà su di essa pronunciarsi il Comitato.

La lista delle promozioni, quale è approvata dal Comitato, serve di norma al Ministro per le promozioni di merito da farsi nel personale del Genio civile.

Art. 77.

Oltre la costante regolarità ed efficacia del servizio, possono essere titoli di preferenza per essere dichiarati promovibili per merito la qualità e l'importanza dei servizi prestati.

Nelle promozioni ad Ispettore ed Ingegnere capo, i Reggenti di compartimento o di ufficio, dopo due anni di buona prova, hanno la precedenza, e poscia quelli designati in virtù dell'articolo 67 del Regolamento sul servizio del Genio civile.

Art. 78.

Nella lista dei promovibili per merito, secondo il voto consultivo del Comitato, la classificazione viene fatta secondo il numero dei voti riportati da ciascun Ingegnere, Aiutante od Ufficiale d'ordine, tenuto però conto dei titoli di cui nell'art. 77.

Art. 79.

Nelle promozioni che a norma dell'articolo 37 della legge 15 giugno 1893, num. 294, hanno luogo per metà in ordine d'anzianità e metà per merito, il turno di merito ha sempre la precedenza su quello di anzianità.

Art. 80.

L'Ufficiale del Genio civile trasferito in seguito a promozione, che non raggiunva entro il termine stabilito la destinazione assegnatagli, s'intenderà che abbia rinunciato al suo turno d'avanzamento, e ciò senza pregiudizio delle altre misure disciplinari che potranno essere adottate dal Ministero.

TITOLO V.

**Disposizioni transitorie.**

Art. 81.

Gli Aiutanti che ai termini dell'articolo 52 della legge 15 giugno 1893 n. 294, possono concorrere a una parte determinata dei posti vacanti d'Ingegnere di terza classe, debbono, per essere ammessi a sostenere l'esame, inviare al Ministero le relative istanze per mezzo dei loro Capi d'Ufficio, i quali le accompagnano con il proprio parere sull'attitudine e il grado di capacità di ciascuno dei richiedenti.

Art. 82.

Il Ministero invita gli Aiutanti, nei quali sono stati riconosciuti i necessari requisiti, a presentarsi agli esami nei giorni e nel luogo, che da esso verranno stabiliti.

Art. 83.

L'esame scritto consiste in uno speciale esperimento sulle cognizioni pratiche nei vari rami delle costruzioni, e viene dato innanzi ad una Commissione di cinque membri nominati dal Ministro, dei quali tre devono essere Ispettori del Genio civile.

Art. 84.

Ogni candidato può scegliere come materia dell'esame uno dei sei gruppi seguenti:

1° Architettura civile;
2° Costruzione di strade rotabili e di ponti;
3° Costruzioni ferroviarie;
4° Costruzioni fluviali;
5° Bonificazioni, derivazioni e irrigazioni;
6° Costruzioni marittime.

Il candidato deve redigere un progetto pratico sopra un tema dato dalla Commissione, e relativo ad opere del gruppo da esso prescelto. Il lavoro si fa entro il termine di tre giorni, ed in questo tempo deve essere compiuta la soluzione del tema proposto, presentando, assieme ai necessari tipi quotati, una relazione che dia ragione delle disposizioni del progetto compilato.

Alla fine di ciascun giorno, il lavoro fatto deve essere firmato dal candidato e consegnato ad uno dei componenti la Commissione, il quale vi apporrà la propria firma.

Art. 85.

Terminata la prova in iscritto, la Commissione tiene con ciascuno dei candidati una conferenza intorno al progetto da lui presentato, nonchè sulle Leggi e sui Regolamenti riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 86.

La disposizioni dell'art. 23 del presente Regolamento sono applicabili anche a questi esami.

Art. 87.

Ogni componente la Commissione dispone di venti punti per dar giudizio su ciascuna delle prove orale e scritta. La Commissione inoltre dispone di altri cento punti in complesso per valutare il merito di ciascun candidato, quale risulta dai suoi titoli e dalle informazioni sui suoi antecedenti servizi.

Il candidato per essere dichiarato promovibile deve ottenere complessivamente non meno di 165 punti, ed il numero complessivo dei punti conseguiti darà il titolo alla precedenza.

A parità di punti, avranno la precedenza coloro i quali abbiano presentato migliori titoli.

Art. 88.

Nel caso che sieno contemporaneamente chiamati agli esami tanto Aiutanti di cui al 1° comma dell'art. 52 della legge 15 giugno 1893 n. 294, quanto Aiutanti di cui al 2° comma dell'articolo stesso, la Commissione dovrà fare due distinti elenchi di classificazione per tenerne separato conto per la promozione di ciascuna lista nelle proporzioni stabilite dalla legge.

Art. 89.

Le disposizioni del titolo I, del capo I, II, V del titolo II; del titolo IV e del titolo V, andranno in vigore col 1° ottobre 1893 e saranno contemporaneamente abrogate quelle corrispondenti del Regolamento 18 luglio 1889 n. 6328.

Le disposizioni del capo III e IV del titolo II, e quelle del titolo III, andranno in vigore nelle circoscrizioni e per gli affari relativi ad ogni singolo compartimento nel giorno che sarà designato con decreto ministeriale e rimarranno contemporaneamente abrogate quelle corrispondenti del Regolamento 18 luglio 1889 suaccennato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

*Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici*

GENALA.

## MINISTERO DELLA GUERRA

*Proroga alla presentazione del certificato modello n. 47, per parte dei militari studenti ritardatari.*

Giusta il disposto dal § 532 del regolamento sul reclutamento, i militari studenti universitari stati ammessi al ritardo del servizio, e che desiderano continuare a goderne, debbono nel mese di ottobre di ogni anno, inviare al comandante del distretto, da cui dipendono per fatto di leva, il certificato modello n. 47, il quale attesti che essi proseguono tuttavia il corso di studi in una università od in un istituto ad essa assimilato.

Ma considerato che i militari di 1ª categoria della classe 1873 non saranno chiamati alle armi che nell'anno prossimo, questo Ministero, conformemente a quanto fu già praticato nello scorso anno, ha determinato che anche in questo il periodo di tempo come sopra stabilito per la presentazione del detto certificato, sia prorogato al 31 dicembre p. v.

In conseguenza di ciò, i comandanti dei distretti militari ritarderanno a trasmettere a questo Ministero l'elenco modello n. 32, prescritto dal ricordato paragrafo, ma lo invieranno prima del 15 gennaio 1894.

Roma, 10 ottobre 1893.

*Il Ministro*

PELLOUX.

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè, N. 1029025 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 975, al nome di Badoni *Eugenio* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Onganìa Angiolina fu Giuseppe vedova Badoni, domiciliato in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Badoni *Eugenia* fu Carlo, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 settembre 1893.

*Per il Direttore Generale*

G. DURANDI.

# PARTE NON UFFICIALE

## TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MONTCRESSON, 21. — Il generale Boussenard reclamò pei sottufficiali dell'89ª fanteria l'onore di portare sulle spalle il feretro del maresciallo de Mac-Mahon alla chiesa di Montcresson.

L'ex Imperatrice Eugenia così telegrafò al figlio del maresciallo de Mac-Mahon : « Con sensi di viva simpatia mi associo al vostro dolore. Siate presso la marescialla interprete dei miei sentimenti ».

MONTCRESSON, 21. — Oggi, ebbero luogo i funerali religiosi del maresciallo de Mac-Mahon.

Presero parte al corteo funebre le autorità civili e militari del Dipartimento, le delegazioni degli ufficiali di tutte le armi ed un'enorme folla.

Numeroso clero seguiva il feretro. La bara era portata da sottufficiali.

Un reggimento faceva ala al corteo.

Il parroco di Magenta disse le ultime preghiere, quando il feretro fu deposto sulla bara.

Dopo la cerimonia religiosa le truppe sfilarono dinanzi la salma del maresciallo Mac-Mahon, la quale venne poscia trasportata alla stazione, donde partì per Parigi.

PARIGI, 21. — La salma del maresciallo de Mac-Mahon giunse qui stasera alle ore sette e venne trasportata alla *Maddalena*.

Il curato di Magenta la seguiva in vettura.

TURINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.